

Illegittimo il rigetto dell'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi fondato su un presupposto provvedimento di diniego di proroga dell'esclusione dalla VIA successivamente concessa

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 3 settembre 2024, n. 4801 - Abbruzzese, pres.; D'Alterio, est. - Ricicla s.r.l. (avv. Abbamonte) c. Regione Campania (avv. Niceforo) ed a.

Ambiente - Rigetto dell'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi per presupposto provvedimento di diniego di proroga dell'esclusione dalla VIA - proroga biennale dell'esclusione dalla VIA - Illegittimità del rigetto.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame la ricorrente contesta il diniego di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi nel Comune di Pozzuoli alla Via Fascione – ex Macello Comunale.

A fondamento dell'impugnativa deduce, con un primo motivo, l'illegittimità, in via derivata, del diniego di A.U. in conseguenza dell'illegittimità del presupposto provvedimento di diniego di proroga dell'esclusione dalla VIA, per violazione di legge (artt. 5 lett. l) e l) bis, 19, 29 nonies e 208 D.Lgs 152/2006) ed eccesso di potere per più profili di difetto di istruttoria e di motivazione.

Lamenta, inoltre, violazione dei principi generali dell'azione amministrativa di cui alla L. 241/90 e riportati in parte qua negli artt. 5, 27, 27 bis e 208 del TUA, in ragione, in tesi, dell'immotivata archiviazione oltre che della evidente violazione dei principi di "non aggravamento" del procedimento amministrativo e di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, soprattutto in materia ambientale.

Rimarca, inoltre, che il provvedimento impugnato di rigetto della istanza ex art. 208 TUA, così come già il provvedimento di diniego della proroga del D.R. 17/18, sarebbero affetti da macroscopico difetto di istruttoria, difettando di qualsivoglia accertamento sulla effettiva realizzazione di opere, impattanti sotto l'aspetto ambientale e rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUA, in difformità del progetto già sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui al Decreto di non sottoposizione n. 17/2018.

2. Si è costituita con memoria di stile l'amministrazione regionale intimata.

Si è inoltre costituito il Comune di Pozzuoli, che, da ultimo, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, essendo stato prorogato di mesi 24 il termine di validità del D.D. n. 17 del 12 marzo 2018, di esclusione dalla procedura di VIA, giusta D.D. n. 105/24.

3. Con ordinanza n. 1877/2023, è stata accolta l'istanza di misure cautelari ai soli fini della sollecita discussione di merito del ricorso.

4. All'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024, alla quale è stato anche chiamato il connesso ricorso r.g. n. 4283/2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il ricorso è fondato e va accolto, cogliendo nel segno le censure di illegittimità derivata dedotte con il primo motivo.

4.1 Va premesso che, con D.D. n. 105 del 3 maggio 2024, la Regione Campania ha concesso la proroga richiesta dalla società ricorrente, all'esito del riesame di cui all'ordinanza cautelare della Sezione n. 1878/23, emessa nel giudizio r.g. n. 4283/23.

4.1.a Con tale ordinanza si era infatti ordinato alla Regione di valutare, in particolare, la "effettiva incidenza delle opere contestate in termini di impatto sull'ambiente, anche alla luce delle sopravvenienze nelle more intervenute (quali la presentazione di una scia per il parziale ripristino dello status quo ante e la dedotta esecuzione delle opere in essa previste, che dovrebbero aver eliso, anche fisicamente, l'eventuale incidenza sull'ambiente)".

4.1.b Dunque, all'esito del riesame, non essendo emersi elementi idonei a mutare il quadro ambientale di riferimento, come censurato dalla ricorrente nei motivi di gravame, il progetto dell'impianto ha conseguito la richiesta proroga biennale dell'esclusione dalla VIA.

4.1.c Alla luce di tale nuovo elemento fattuale, con sentenza n. 4483/2024, detto ricorso (r.g. n. 4283/2023) è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; inoltre, ai soli fini della soccombenza virtuale, è stata accertata l'illegittimità del diniego opposto, per difetto di istruttoria e motivazione.

4.2 Ciò precisato, l'epilogo di tale giudizio non può non riversare effetti anche sul giudizio all'esame. L'impugnativa

avverso il diniego di autorizzazione è infatti basata essenzialmente su vizi derivati dall'asserita illegittimità dell'atto presupposto, ossia del diniego di proroga del decreto di esclusione dalla VIA.

Senonché, anche in questa sede, va ribadita l'illegittimità del precitato diniego, cogliendo nel segno i rilevati vizi di difetto di istruttoria e motivazione, già apprezzati da questo Tribunale, da ultimo, con sentenza n. 4483/2024, qui richiamata ex art. 73 c.p.a.

Tale diniego si è difatti basato su una valutazione meramente formale, ancorata alla realizzazione, nel corso dell'esecuzione di lavori già assentiti, di opere edilizie in difformità, peraltro successivamente sanate sul piano edilizio, senza che si sia proceduto ad appurare, su un piano sostanziale, se dette opere abbiano fatto venir meno i presupposti giustificativi dell'originaria valutazione di esclusione dalla V.I.A.

La evidenziata circostanza imponeva, invece, una più completa valutazione da parte della Regione della situazione fattuale, viepiù che nel suo ambito risultavano intercettati rilevanti interessi, oltre che della parte privata interessata, anche pubblici, in connessione con gli obiettivi di risultato da conseguire nell'ambito del PNRR, che non risulta siano stati adeguatamente considerati nel corso del procedimento. Di contro, alla stregua della motivazione adottata, non era dato intravedere il carattere di variante sostanziale delle opere in questione, essendo il provvedimento affatto silente sia sulla natura delle difformità rilevate, rispetto al progetto originariamente assentito, sia sulla loro eventuale incidenza sul piano ambientale.

4.3 Peraltro, tale atto risulta da ultimo anche superato dalla positiva valutazione che, come detto, all'esito di un più approfondito esame da parte della Regione, ha consentito di rilasciare l'auspicata proroga, non essendo emersi, all'esito della istruttoria svolta, elementi che hanno mutato il quadro ambientale di riferimento, come censurato nei motivi di gravame.

4.4 Ciò posto, l'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del presupposto D.D. del 24 maggio 2023, come da sentenza n. 4483/24, implica l'illegittimità in via derivata anche del conseguenziale diniego di A.U., impugnato nell'odierno giudizio.

5. Dunque, in conclusione, il ricorso è accolto, con assorbimento dei motivi non esaminati, e annullamento del diniego di A.U. impugnato.

6. Le spese di lite sono poste a carico della Regione soccombente e liquidate in favore della ricorrente società nella misura indicata in dispositivo. Le spese nei confronti del Comune di Pozzuoli possono essere invece compensate, essendo rimasto estraneo al procedimento di riesame, di competenza regionale.

(Omissis)